

Quaderno della Rivista
Diritti Lavori Mercati

18

Il limite del diritto,
il diritto dei limiti
Sul pensiero di Alain Supiot

a cura di

ANDREA ALLAMPRESE

ANTONIO LOFFREDO

Editoriale Scientifica

© Copyright 2025

Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39
80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0198-6

indice

introduzione

- 9 ANDREA ALLAMPRESE, ANTONIO LOFFREDO
- 11 ALAIN SUPIOT
Alle origini degli Stati: la sovranità del limite
- 25 PIERA LOI
Sovranità del limite e rischi globali: i modelli regolativi del diritto del lavoro
- 43 ADALBERTO PERULLI
Diritto, sovranità, giustizia: tracce per una ricerca
- 71 LORENZO ZOPPOLI
La sovranità del limite come costruzione di un nuovo “senso comune”: Supiot oltre Supiot
- 83 VANIA BRINO
Percorsi di responsabilizzazione delle imprese nell’ottica della trasparenza
- 115 CLAUDIA FALERI
La tutela del lavoro nelle filiere agroalimentari: strumenti di regolazione tra dimensione locale e scenario globale
- 131 LORENZO GAETA, CRISTINA ROLDÁN MALENO
La sovranità condivisa: appunti italo-spagnoli su potere pubblico e autonomia collettiva
- 165 ANTONIO LOFFREDO
Solidarietà, ideologia e tecnologia nel diritto del lavoro globalizzato
- 179 FEDERICO MARTELLONI
La riconversione ecologica del diritto del lavoro tra limiti e prospettive

- 209 GIOVANNI ORLANDINI
Economia comunista di mercato vs economia sociale di mercato: riflessioni sparse intorno ad un provocatorio sintagma di Alain Supiot
- 225 MARIA DOLORES SANTOS FERNÁNDEZ
La sovranità del limite e Simone Weil
- 239 MARCO TUFO
L' 'indifferenza' dei nuovi volti della subordinazione, oggi
- 259 *Notizie sugli autori*
- 261 *Abbreviazioni*

table of contents

- 9 **Introduction**
ANDREA ALLAMPRESE, ANTONIO LOFFREDO
- 11 ALAIN SUPIOT
At the origin of states: the sovereignty of the limit
- 25 PIERA LOI
Sovereignty of the limit and global risks: the regulatory models of labor law
- 43 ADALBERTO PERULLI
Law, sovereignty, justice: traces for a research
- 71 LORENZO ZOPPOLI
*The sovereignty of the limit as the construction of a new “common sense”:
Supiot beyond Supiot*
- 83 VANIA BRINO
Pathways to corporate accountability with a view to transparency
- 115 CLAUDIA FALERI
*Labour protection in agri-food supply chains: regulatory tools between the local
dimension and the global scenario*
- 131 LORENZO GAETA, CRISTINA ROLDÀN MALENO
*Shared Sovereignty: Italian-Spanish Notes on Public Power and Collective
Bargaining*
- 165 ANTONIO LOFFREDO
Solidarity, ideology and technology in globalised labour law
- 179 FEDERICO MARTELLONI
The ecological reconversion of labour law between limits and perspectives

8 table of contents

- 209** GIOVANNI ORLANDINI
*Communist market economy vs. social market economy: scattered reflections
around a provocative syntagma by Alain Supiot*
- 225** MARIA DOLORES SANTOS FERNÁNDEZ
The Sovereignty of the Limit and Simone Weil
- 239** MARCO TUFO
The ‘indifference’ of the new faces of subordination today
-
- 259** *Authors’ information*
- 261** *Abbreviations*

Maria Dolores Santos Fernández

La sovranità del limite e Simone Weil

*Siamo capaci di distinguere tra il Bene e il suo falso duplicato (...)
Le concezioni vere combinano modi giusti di giudizio e la capacità
di creare connessioni con un'accresciuta percezione del dettaglio*

IRIS MURDOCH, *La sovranità del bene*

Sommario: **1.** La sovranità dell'obbligo. **2.** Del cattivo modo di credere di avere diritti. **3.** (...) e del cattivo modo di credere di non averne: sovranità dell'obbligo, spostamenti e affidamenti.

“La condizione fondamentale per un “buon uso” del Diritto è il riconoscimento dei suoi limiti. Tale riconoscimento è tanto più indispensabile che la funzione primordiale del Diritto”. Con queste parole, Alain Supiot, nel libro *La sovranità del limite* collega le sue riflessioni al pensiero di Simone Weil che, come riporta poco prima, ha sempre collocato i diritti nella regione mediana, dando la primazia agli obblighi¹. Simone Weil concede ai diritti una fiducia relativa; solo nel caso questi siano fortemente limitati, in quanto soggetti agli obblighi. La nozione di obbligo sovrasta quella di diritto, che le è relativa e subordinata. È, appunto, la sovranità dell'obbligo.

1. *La sovranità dell'obbligo*

Per Simone Weil lo spirito di mercanteggiamento, già implicito nella nozione di diritto che gli uomini del 1789 ebbero l'imprudenza di mettere

¹ L'intero Capitolo 7 è dedicato a questa parte dell'opera di Simone Weil.

al centro, lega indissolubilmente la nozione di diritto a quella di spartizione, di scambio, di quantità. Questa loro natura fa dei diritti uno strumento mediocre. Gli uomini del 1789 – continua – con la loro *Dichiarazione universale dei diritti*, sono partiti dalla nozione di diritto, pur volendo stabilire principi assoluti. Questa contraddizione li ha fatti cadere in una confusione di linguaggio e di idee, ancora presente nell’attuale confusione politica e sociale². La nozione di diritto – aggiunge – non ha potuto, per una sua intrinseca insufficienza, esercitare la funzione che le era stata assegnata³; neanche se si connotano come diritti *della persona* o diritti *umani*. Tale amalgama di due nozioni insufficienti rileva dei diritti la loro inadeguatezza rispetto ad alcune situazioni che esulano, per la loro profondità, da una qualsiasi contrattazione e negoziazione⁴ implicita in essi.

Simone Weil, nel suo *Studio per una Dichiarazione degli obblighi nei confronti dell’essere umano*, sostiene che non bisogna mai confondere i bisogni con i desideri, i capricci, le fantasie, i vizi⁵. Occorre discernere l’essenziale dall’accidentale. Per quelle situazioni essenziali ci vuole, appunto, un’altra categoria: l’obbligo. L’obbligo riguarda i bisogni o le esigenze dell’anima e del corpo, come la libertà, la responsabilità o la verità⁶. Ogni bisogno è oggetto di un’obbligazione⁷.

La nozione di obbligo implica un movimento diverso rispetto al diritto. Etimologicamente obbligo deriva da “*ob*”, in avanti, verso, e “*ligare*” vincolarsi, legare. Nel nome “obbligo”, messo in campo dalla Weil, è contenuta, appunto, un’etimologia dinamica che vuole significare: *legarsi verso* ma anche uno *sporgersi verso legandosi*; è un movimento cui si acconsente, come assicura l’etimologia⁸ (un vincolarsi al bene, aggiungerebbe Simone Weil). Un bene che si presenta nella vita sociale sempre in forma minima, umile e discreta e, per questo motivo, Weil ricorre all’immagine del più piccolo, del lievito nella pasta, del seme nel campo. Innanzitutto, la discrezione, il carattere infinitesimale del bene, le *sottigliezze* di cui parlava Ildegarda di Bingen, ma anche l’*umiltà*, di cui parla Iris Murdoch, intesa come rispetto disinteressato per la

² WEIL, *La prima radice*, SE, 1990, p. 14.

³ WEIL, *La persona e il sacro*, Adelphi edizioni, 2012, p. 12.

⁴ POMA, *La dismisura della giustizia: ripensare i diritti con Simone Weil*, in QG, 2022, n. 4, p. 17.

⁵ WEIL, *Senza partito. Obbligo e diritto per una nuova pratica politica*, Feltrinelli, 2013, p. 50.

⁶ WEIL, *La prima radice*, cit., pp. 23-45.

⁷ WEIL, *Senza partito*, cit., p. 58.

⁸ BUTTARELLI, *Sovrane. L’autorità femminile al governo*, Il Saggiatore, 2013, p. 85.

realtà⁹. Quel bene che è come il baricentro di un corpo o come la chiave di volta di un intero edificio, che sono immagini di un punto che scarica il peso senza pesare, che riposa sul vuoto per un equilibrio spoglio di potere e di forza¹⁰.

Attraverso l'obbligo c'è una presa di responsabilità e la passività promiscua del diritto che dà ad ognuno il suo, contrasta con la decrescita generativa di responsabilità dell'obbligo, aprendo a una diminuzione e a un sacrificio dell'io a favore delle future generazioni; per esempio, nella cura del mondo¹¹. Si tratta di un movimento di decrescita, come immaginario dell'atto reale e umano di indebolirsi, rinunciando al potere che il nostro stesso diritto ci dà, in ogni caso nel particolare. Rinunciando, sia se esercitiamo il nostro diritto nella forma minima possibile, sia, e soprattutto, se smettiamo di agire attraverso il nostro diritto, agiamo guidati dall'obbligazione¹².

Diritto e obbligo sono dunque considerati da Simone Weil come opposti e, tuttavia, non si escludono a vicenda. Ciò che Simone Weil sottopone a critica impietosa è la nozione di diritto elaborata dalla nostra tradizione giuridica, in forma tale da essere strettamente “legata a quella di spartizione, di scambio, di quantità. Essa ha qualcosa di commerciale. Il diritto si sostiene solo su un tono di rivendicazione; e quando questo tono è adottato, vuol dire che la forza non è lontana, dietro di esso, per confermarla, altrimenti è ridicola”¹³. Il problema è spezzare questo legame, e innanzitutto sottrarre il diritto alla forza: ma per questo occorre che esso trovi il suo fondamento non più in sé stesso ma nell'obbligo, di cui è correlativo. Occorre che innanzitutto vi sia riconoscimento di un obbligo, e che esso sia rivolto non ad astratte nozioni ma ai bisogni specifici dell'essere umano, nella sua realtà fisica e morale. Ogni bisogno è l'oggetto di un obbligo e si tratta tanto dei bisogni dell'anima, quanto di quelli del corpo¹⁴.

⁹ MURDOCH I., *La sovranità del bene*, Rocco Caraba, 2005, pp. 154 e ss. “l'uomo e la donna umili, malgrado non siano per definizioni buoni, sono il tipo di persona che fra tutti è più facile che lo divengano”, p. 163.

¹⁰ POMA, *La dismisura della giustizia*, cit., p. 18.

¹¹ Intorno a quest'idea girava parte del Convegno sul libro di GRECO, *Curare il mondo con Simone Weil*, Laterza, 2023, organizzato all'Università Ca' Foscari, Venezia, 4 aprile 2024.

¹² GRECO citato da LLODRÀ GRIMALT, “Il vincolo che ci guida, indipendentemente dalle disposizioni normative”, in SANTOS FERNÁNDEZ (a cura di), *Gobernar sin legislar. L'obbligo del bene*, Edizioni Nuova Cultura, 2022, p. 39.

¹³ WEIL, *La persona e il sacro*, cit., pp. 27-28.

¹⁴ Per un elenco degli obblighi v. *Studio per una Dichiarazione degli obblighi nei confronti dell'essere umano*, cit., pp. 58-61, oppure *La prima radice*, cit., pp. 23-45.

Si tratta di aspetti essenziali della vita umana. Altrimenti «quando se ne fa un uso pressoché esclusivo dei diritti, è impossibile mantenere lo sguardo fisso sul vero problema». Un esempio molto significativo riguarda il caso di una ragazza che sta per essere forzatamente rinchiusa in una casa di tolleranza: “in questo caso, lei non parlerà dei suoi diritti. In una situazione simile, questa parola suonerebbe ridicola, tanto è inadeguata. L’uso di questa parola ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere un grido risalito dal fondo delle viscere in un lamentoso brontolio di rivendicazione, senza purezza né efficacia”¹⁵. Non è un caso che l’esempio riguardi la violenza contro le donne. In effetti, il pensiero di Simone Weil ha una rilevanza particolare per l’esperienza femminile e femminista.

2. *Del cattivo modo di credere di avere diritti*

Più di quaranta anni dopo la pubblicazione delle opere di Simone Weil, il libro *Non credere di avere diritti*¹⁶, ispirato al suo pensiero, si apre in questo modo: “Non credere di avere diritti. Cioè non offuscare o deformare la giustizia, ma non credere che ci si possa legittimamente aspettare che le cose avvengano in maniera conforme alla giustizia; tanto più che noi stessi siamo ben lungi dall’essere giusti.

Sovrapposizione verticale

Vi è un cattivo modo di credere di avere diritti e un cattivo modo di credere di non averne”¹⁷.

Le autrici del libro partono da un lavoro in negativo, confermando la mancanza di fiducia nei diritti, in quanto nell’esperienza femminile non costituiscono l’elemento determinante della libertà femminile. Si tratta di un rovesciamento di prospettiva: generalmente si pensa che la libertà viene dai diritti e dai mezzi materiali; loro, invece, affermano che soltanto la libertà permette di godere dei diritti e dei mezzi. Ma dove si trova per le autrici la radice della libertà femminile? Nel non-diritto, come spazio che conferma l’impossibilità di iscrivere il sesso femminile libero nel Diritto, in quanto se-

¹⁵ WEIL, *La persona e il sacro*, cit., p. 32.

¹⁶ LIBRERIA DELLE DONNE DI MILANO, *Non credere di avere diritti. La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Rosenberg&Sellier, 1987.

¹⁷ WEIL, *Quaderni*, vol. II, Adelphi, 1985, p. 41.

gnato dall'impossibilità intrinseca di essere considerato veramente valido, essendo in origine un insieme di regole che strutturano una società in cui le donne non sono considerate come soggetti¹⁸ (le donne non aggiungono niente al Diritto).

Quello che serve è un'immagine libera, autorevole del proprio sesso, dunque di sé, e non si può che ricavarla da altre donne. Il metodo della genealogia femminile ci aiuta a uscire dalla confusione in cui si trova una donna se trapiantata nelle genealogie maschili dei diritti. La genealogia femminile riguarda, appunto, un venire al mondo di donne legittimate dal riferimento alla loro origine femminile. A tale proposito, delle interlocutrici autorevoli sono necessarie se si vuole articolare la propria vita in un progetto di libertà e darsi così ragione del proprio essere donna. In questo senso, tramandata tra le pagine del libro con le connessioni giuste, Simone Weil emerge come l'interlocutrice magistrale che, ricollocando i diritti tra le istituzioni o concetti adottati dal pensiero maschile (*gli uomini del 1789...*), ci permette la presa di responsabilità consistente, in questo caso, nel recuperare una doppia competenza. Da un lato, quella di riconoscere l'unilateralità delle soluzioni escogitate che, anche quando non vanno contro gli interessi femminili, non si fondano mai sull'esperienza umana femminile nella sua originale diversità¹⁹; e dall'altro, quella di discernere quando *vi è un cattivo modo di credere di avere diritti*.

Rimanendo ancora all'interno della nostra genealogia femminile come giuriste, troviamo chi, prima di noi e continuando il lavoro in negativo delle autrici milanesi, si è messa davanti a "Quello che i diritti non dicono" per rendere visibile la loro cattiveria: "Penso a Google, che si offre di crio-congelare gli ovuli delle sue dipendenti (per il piacere di chi sto rinviando la mia gravidanza?); ai farmaci con cui le donne in carriera rinviavano le mestruazioni onde non perdere i meeting di lavoro (per il piacere di chi mi sto avvelenando? Per il piacere di chi sto innalzando la produttività a valore assoluto?); alla madre che consegna il suo prodotto (per il piacere di chi ho vissuto nove mesi?)"²⁰. Riprendersi le responsabilità e

¹⁸ LLODRÀ GRIMALT, *Il vincolo che ci guida*, cit., p. 33.

¹⁹ AA.VV., *Non credere di avere diritti*, cit., p. 72.

²⁰ NICCOLAI, "Quello che i diritti non dicono", *Il Manifesto*, 8 marzo 2016. Negli stessi termini, CALORI, *Prima creano il problema e poi trovano la soluzione*, nel sito della Libreria delle donne di Milano, 30 maggio 2019, consultabile in <https://www.libreriadelledonne.it/immaginacheil-lavoro/prima-creano-il-problema-e-poi-trovano-la-soluzione/>. Da conto di questa problema-

competenze sui nostri corpi ci allontana dalla passività dei diritti: per chi sono passivamente compiacente? “A questa creatura, che un giorno sarà adulta e saprà della mercificazione della sua creazione, basterà l’amore con cui si giustifica la commercializzazione della sua gravidanza?”²¹. Rispetto alla prima delle questioni annotate, le aziende, che offrono alle proprie dipendenti di congelare gli ovuli per non rinunciare alla carriera, propongono di pagare il procedimento affinché le lavoratrici possano scegliere e procrastinare il momento in cui eventualmente decidere di iniziare una gravidanza²².

Insomma, quello che questi diritti non dicono, quello che ci nascondono è quello che veramente è in gioco: il corpo delle donne e l’obbligo della sua inviolabilità. A questo proposito, com’è stato segnalato di recente, occorre chiarire che la fattispecie del provvedimento che il 16 ottobre scorso è andato a modificare la legge 40/2004 (*Norme in materia di procreazione materialmente assistita*) e che estende l’illiceità della procedura, già vietata in Italia, anche all’estero come “reato universale” della gestazione per altri, non sancisce il riconoscimento dell’inviolabilità del corpo femminile. Va appunto ricordato che questa legge non è ispirata all’autodeterminazione delle donne: essa mira a “tutelare” l’embrione a prescindere dalla madre, facendone un potenziale portatore di un conflitto di interessi con lei, come se potesse esistere e svilupparsi scisso dalla madre e quindi dalla sua volontà. La logica non è quella dell’inviolabilità del corpo femminile²³.

Il corpo femminile e la sua inviolabilità *esulano*, per la loro profondità, da una qualsiasi contrattazione e negoziazione implicita nei diritti. Forse non bisogna andare così lontano per capire come il corpo delle donne eccede dalla contrattazione implicita nei diritti. Se pensiamo al caso delle tute bianche alla Fiat di Melfi qualche anno fa, ci rendiamo conto come l’esigenza femminile delle operaie di non usare il bianco per il bisogno di discrezione durante il ciclo mestruale, non viene recepito nell’attuale concezione dei diritti, lontani dalla valutazione del corpo-materia.

tica, anche GOTTARDI, *Interconnessioni e dintorni*, in GOTTARDI (a cura di), *La conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*, Giappichelli, 2016, p. 159.

²¹ LLODRÀ GRIMALT, *Il vincolo che ci guida*, cit., p. 29.

²² Potrebbe essere considerato un esempio di maschilismo trasformista, in GOTTARDI, *Interconnessioni e dintorni*, cit., p. 159.

²³ BARATELLA, *Dov’è lo spirito dell’inviolabilità del corpo femminile nella legge sull’utero in affitto?* 7 novembre 2024, consultabile sul sito <https://www.libreriadelledonne.it/puntodivista/contri-buti/dove-lo-spirito-dellinviolabilita-del-corpo-femminile-nella-legge-sullutero-in-affitto/>.

La presenza imponente del corpo femminile evidenzia come i diritti non siano, *per una loro intrinseca insufficienza*, lo strumento adeguato ad accompagnare le sue esigenze, sottoponendolo, per esempio, a dure prove nei casi di violenza, dove i corpi delle donne, soffrono un accanimento nel processo per “valutare” le ferite inflitte dallo stupratore o maltrattatore sul corpo della vittima. L’obbligo, invece, della sua inviolabilità implicherebbe la decrescita dei diritti e della loro natura (spartizione, scambio, quantità, finzioni e presunzioni) rinunciandone e smettendo di agire attraverso loro, per farlo invece guidate dall’obbligo dell’inviolabilità dei nostri corpi e dalla presa di responsabilità e di competenza di ogni donna.

Il cattivo modo di credere di avere diritti per una donna ha a che fare sia con la (in)disponibilità del corpo femminile sia con l’invisibilità della mossa (*quello che i diritti non dicono...*). Niente di sorprendente se si tiene presente che il diritto ha nascosto i propri fondamenti in un contratto sessuale, contiguo al contratto sociale, che ha precisamente come oggetto il corpo delle donne. Carole Pateman, nel suo *The Sexual Contract* (1988)²⁴, rafforza l’idea della “cattiveria” dei diritti, svelando uno dei suoi fondamenti nascosti: il contratto sessuale. Questo contratto rappresenta il patto tra uomini per accedere al corpo delle donne e disporre dei loro frutti. Su questo contratto sessuale viene costruito il diritto, che servirebbe proprio a naturalizzare, normalizzare il diritto sessuale maschile. Lo schermo del diritto, continua Carole Pateman, copre l’origine contrattuale viziata, persistente anche in contesti contemporanei di apparente uguaglianza tra uomini e donne²⁵.

Sottolinea l’autrice come convenzionalmente si presenta la storia del contratto come una storia di libertà, come un passaggio di progresso rispetto ai tempi bui del diritto feudale. Ma le donne non sono parte del contratto originario attraverso il quale gli uomini trasformano la loro libertà naturale nella sicurezza della libertà civile. Il contratto sessuale è il veicolo mediante il quale gli uomini trasformano il loro diritto naturale sulle donne nella sicurezza del diritto civile patriarcale²⁶. Sorprendentemente si è prestata poca attenzione alla connessione tra il contratto originario e i contratti, leggi, sen-

²⁴ Un’edizione recente, PATEMAN, *Il contratto sessuale. I fondamenti nascosti della società moderna*, Moretti&Vitali, 2015.

²⁵ GUARALDO, *Introduzione*, in PATEMAN, *op. cit.*, p. 18.

²⁶ PATEMAN, *op. cit.*, pp. 35 e ss.

tenze attuali. Il contratto sessuale è stato realizzato una sola volta ma si ripete giorno dopo giorno nella misura in cui ogni uomo fa il suo proprio contratto. Attraverso il contratto sessuale ci si appropria civilmente – legalmente – dei corpi delle donne e dei loro frutti.

La complessa relazione tra contratto sessuale e diritto è stata poco esplorata perché esiste una continua repressione della storia del contratto sessuale. Il contratto c'è, anche se, afferma Pateman, è stato rimosso²⁷. E la neutralità attraverso la quale si esprime, sempre di più, il diritto non fa altro che continuare a rendere invisibile il contratto sessuale.

Il contratto sessuale oggi è alla base di un'inclusione delle donne nella sfera pubblica che può verificarsi solo a patto che rinuncino, simbolicamente, alla loro differenza oppure che la incarnino nella sua variante patriarcale²⁸.

Simone Weil e Carole Pateman riconducono i diritti alla genealogia del padre, rispecchiando un'esperienza unilaterale maschile, come lo fu il patto sessuale alla loro base. Le regole “buone” per le donne non sono altro che la formalizzazione giuridica di un *cattivo modo di credere di avere diritti*, poiché la “buona” regola non presuppone il consolidamento di una conquista della libertà femminile, ma solo la resa nella “convinzione che le relazioni umane sono sempre governate dalla forza e dalla gravità”²⁹.

Quello di cui c'è bisogno è un nuovo patto di civiltà che rompa il “contratto sessuale” ereditato dal patriarcato e rifondi a partire dalle donne i principi di indisponibilità del corpo al mercato e l'inalienabilità della libertà umana, che attualmente sembrano essere compresi solo se attagliati sul corpo maschile, che ne è stato il modello fondante e il beneficiario intenzionale³⁰.

Queste sono le buone ragioni che portano una donna a *Non credere di avere diritti*. Lei sa bene allora quanto esse siano *più indispensabili che la funzione primordiale del Diritto*.

²⁷ *Ibidem*, p. 29.

²⁸ GUARALDO, *Introduzione*, in Pateman, *op. cit.*, p. 22. L'autrice ribadisce e approfondisce questa idea nel recentissimo libro, CAVARERO, GUARALDO, *Donna si nasce (e qualche volta lo si diventa)*, Mondadori, 2024.

²⁹ Parole di Simone WEIL citate da LLODRÀ GRIMALT, *Il vincolo che ci guida*, cit., p. 26.

³⁰ BARATELLA, *op. cit.*

3. (...) e del cattivo modo di credere di non averne: sovranità dell'obbligo, spostamenti e affidamenti

Per quanto riguarda un *“buon uso” del Diritto*, Simone Weil concede ai diritti una relativa fiducia solo nel caso che questi siano fortemente limitati in quanto sottordinati rispetto agli obblighi e non riguardino le questioni più profonde della vita. Per lei l'uso corretto dei diritti passa per la loro circoscrizione alla regione mediana dell'esistenza. L'abuso o l'uso distorto rappresenta un dramma sociale, come riportato nell'esempio da Simone Weil: *“Un contadino che, al mercato, riceva forti pressioni da un acquirente che vuole indurlo a vendere le sue uova a un prezzo modesto, può benissimo rispondere: ho il diritto a tenermi le mie uova se non mi offrono un prezzo conveniente. Ma una ragazza che sta per essere forzatamente rinchiusa in una casa di tolleranza non si appellerà ai suoi diritti. In una situazione simile, questa parola suonerebbe ridicola, tanto è inadeguata. L'uso di questa parola ha trasformato quello che avrebbe dovuto essere un grido risalito dal fondo delle viscere in un lamentoso brontolio di rivendicazione, senza purezza né efficacia. Di conseguenza il dramma sociale, analogo alla seconda situazione, è apparso a torto, per via dell'uso di questa parola, come se fosse analogo alla prima”*³¹.

Ripensare i diritti insieme a Simone Weil oggi vuol dire che ogni diritto non deve trovare più il fondamento in sé stesso ma nell'obbligo di cui è correlativo. Occorre che innanzitutto vi sia nell'orizzonte politico e giuridico il riconoscimento di un obbligo. Tuttavia, per rendere utilizzabili i diritti bisognerebbe ancora provare a spostare il contratto sessuale che si trova alla base della loro elaborazione. Lo spostamento del contratto sessuale potrebbe più facilmente accadere in quei passaggi giuridici in cui, per esempio, l'interesse dell'avvocata che, avendo registrato la sua estraneità al mondo giuridico sessuato maschile e lo scacco che a lei ne consegue, non vuole più presentarsi sulla scena come tecnico neutro; perciò, si mette in relazione preferenziale con altre donne avvocate e impone in quel luogo una presenza sessuata. Ma anche l'interesse della donna parte in causa, che si affida all'avvocata perché sa che le sue pretese saranno più validamente sostenute. La decisione di affidarsi di preferenza a una propria simile fa uscire dalla neutralità³², dalla violenza

³¹ WEIL, *La persona e il sacro*, cit., p. 32.

³² In questo senso, v. anche DI NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, Harper&Collins, 2023.

del neutro. Privilegiare il rapporto tra donne nel contesto del processo ha un effetto trasgressivo e le due donne, in rapporto fra loro, possono dare misura e rappresentazione al bisogno femminile, di solito taciuto o espresso in modo incoerente o avanzato sotto forma di richieste eccessive, in un contesto dove, ancor più spesso, l'ascolto di quel bisogno è pregiudicato dagli stereotipi culturali³³. Sugli stereotipi processuali, l'avvocata Ilaria Boiano ha elaborato un elenco di situazioni in cui per una donna è molto difficile far emergere la verità dei fatti in casi di violenza. L'autrice riporta in poche pagine diversi esempi di come gli stereotipi condizionano l'accertamento processuale. Lei ne individua alcuni che a suo parere sono i più ricorrenti nella giurisprudenza patriarcale: la violenza come devianza isolata di soggetti marginali; una buona madre non denuncia il padre dei propri figli; se non è in grado di proteggere sé stessa, non può neppure essere una buona madre; una donna forte, istruita e che lavora non può subire violenza; la donna provoca le violenze maschili; la donna che subisce violenza ha problemi psicologici³⁴. Per lottare contro questi stereotipi, purtroppo ancora molto presenti nella giurisprudenza, bisogna affidarsi a una donna incline all'ascolto femminile, all'avvocata che, presentando in modo concreto e fuori da stereotipi e schemi ideologici i bisogni espressi dalla cliente, si pone come mediatrice tra l'istituzione giudiziaria e la donna, rendendo conoscibile la misura del bisogno che quest'ultima esprime. Per questa via – non appariscente ma sostanziale – è possibile che i desideri e gli interessi del sesso femminile, ricevendo rappresentazione grazie alla mediazione femminile, si iscrivano nel diritto modificandone la struttura.

Ma questo affidamento tra le due donne – cliente ed avvocatessa – non è sufficiente a scardinare le dinamiche ancora patriarcali e stereotipate del processo. Risulta necessario anche che la giudice dia ascolto e sia incline alle difficoltà e potenzialità del proprio sesso³⁵.

Viene così evidenziata una pratica delle donne, che tiene conto di una pluralità di interessi: le donne che operano nel campo del diritto – avvocatesse e giudici – possono costruire tra loro una trama di rapporti significativi, attraenti, che le toglie dall'isolamento e dall'omologazione al modello maschile e mette in circolazione un *plus* femminile, dando loro visibilità e autorevo-

³³ AA.VV., *Non credere di avere diritti*, cit., pp. 75-77.

³⁴ BOIANO, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, 2015, pp. 255-270.

³⁵ DI NICOLA, *La giudice. Una donna in magistratura*, cit.

lezza non come tecniche neutre ma come portatrici di un sapere originale, capace di segnare il diritto al femminile³⁶.

Ci sono diverse pronunce giudiziarie che, spostando il contratto sessuale, delineano questa trama femminile nel diritto. La sentenza del Tribunale di Torino, del 7 maggio 2020, l'ordinanza del Tribunale di Firenze del 22 ottobre 2019 e la sentenza del Tribunale di Bologna, del 31 dicembre 2021, ne sono un esempio. Nel primo caso, la lavoratrice che subisce violenza dal suo superiore si affida a un'avvocata, leale al suo sesso, e insieme alla giudice hanno stabilito che a dover lasciare il posto di lavoro fosse il violento e non la donna, come avevano deciso i proprietari dell'azienda. Il caso in esame è stato deciso dalla giudice Lucia Mancinelli, che ha applicato questo principio, visto in primo luogo dalla lavoratrice molestata e vittima di violenza. Nel secondo caso, la lavoratrice sanzionata per un ritardo al lavoro causato dal non aver abbandonato la figlia malata da qualche giorno, ha affidato all'avvocata Daniela Cantisanti la mediazione dinnanzi alla giudice competente. La giudice del Tribunale di Firenze Carlotta Consani ha annullato la sanzione, costringendo il responsabile a correggere le norme che sanzionano i ritardi dovuti ad imprevisti di questo tipo. La sentenza del Tribunale di Bologna, infine, ha dichiarato discriminatoria la modifica dell'organizzazione dell'orario di lavoro – da orario continuato in orario a turni – che rende particolarmente difficile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per chi è genitore e, in special modo, per le lavoratrici madri. La giudice, Chiara Zompi, ha riportato all'interno della sentenza dei passaggi raccapriccianti sulle gravi difficoltà nate dal cambiamento aziendale. Le testimonianze delle lavoratrici dell'azienda, madri di figli minori in tenera età, rendono chiara la sofferenza che comporta una modifica ostile e contraria ai tempi di vita e della città. *L'accresciuta percezione del dettaglio*, riportata nel corpo della sentenza, evidenzia la decisa inclinazione della giudice a riportare il bene al centro del lavoro³⁷.

Diventa importante fare emergere, infatti, non solo il metodo di affidamento tra donne, ma anche i principi che le giudici affermano con le pronunce, come risultato di tale forza femminile. “Chi deve essere allontanato è lui”, nella prima, “L'obbligo è la cura e il benessere nella crescita dei bambini e sono i tempi di lavoro a doversi adeguare a questo aspetto e non vi-

³⁶ AA.VV., *Non credere di avere diritti*, cit., pp. 77.

³⁷ I dettagli delle testimonianze sono raccolti e evidenziati nel mio contributo *Lavoro femminile: criticità e rafforzamento delle tutele*, in questa rivista, 2024, pp. 356 e 357.

ceversa”, nelle ultime. Questo è l’obbligo e, per poterlo adempiere senza ricevere una sanzione, occorre un diritto derivato dal suo adempimento, che la giudice ha saputo riconoscere.

Le tre giudici, decentrando il contratto sessuale e *combinando modi giusti di giudizio e la capacità di creare connessioni con un’accreciuta percezione del dettaglio*, mettono al centro l’obbligo del bene verso il quale devono tendere i diritti per il suo adempimento. Riuscendo così a identificare i relativi obblighi – la gerarchia della cura e l’allontanamento dei violenti – in grado di riorientare diritti e doveri.

Il ruolo della giudice emerge in questi casi come elemento fondamentale per la tutela giuridica. Infatti, il taglio della differenza sessuale³⁸, in realtà, vorrebbe andare oltre: riconoscendo una sorta di diritto delle donne alla scelta della giudice, almeno in alcuni casi. Infatti, è proprio necessaria una narrazione che, partendo da un’origine o da una genealogia femminile, orientino verso percorsi diversi, pieni di quelle *sottigliezze e dettagli*, dirompenti delle fondamenta date, radicate in un ambiente maschile ostile o, quanto meno, estraneo alla nostra tradizione³⁹. La tradizione femminile ci dà una radicalità, nel senso di essere ben radicate, dalla quale poter raggiungere con maggiore competenza quali sono gli obblighi ai quali devono tendere i diritti, inserendoli in un nuovo patto di civiltà che rompa il “contratto sessuale” ereditato dal patriarcato e rifondi a partire dalle donne i principi d’indisponibilità del corpo⁴⁰. L’obbligo di Simone Weil ci spinge avanti per vincolarci alle radici sottratte dal contratto sessuale, riappropriandoci dei nostri corpi e dei nostri frutti e recuperando le competenze della loro cura.

In conclusione, ci si può, quindi, domandare se la categoria weiliana di “obbligo” non sarebbe più consona all’esperienza femminile rispetto a quella di “diritto”. Quei “bisogni specifici dell’essere umano, nella sua realtà fisica e morale” – nella sua realtà corpo e anima – ai quali deve tendere l’obbligo, integrano un ambito di indagine prevalentemente femminile? Scriveva Maria Zambrano che *la vita delle donne è la vita dell’anima*⁴¹... ma forse tutto questo si è un po’ perso, come si è “persa” l’Europa dove siamo

³⁸ V. LLODRÀ GRIMALT, *Il vincolo che ci guida*, cit., pp. 27-32.

³⁹ Come testimonia PATEMAN, *Il contratto sessuale*, cit.

⁴⁰ BARATELLA, *Dov’è lo spirito dell’invulnerabilità del corpo femminile?*, cit.

⁴¹ ZAMBRANO, *Verso un sapere dell’anima*, Raffaello Cortina ed., 1996.

rimaste, *Senza madri*⁴². L'anima perduta dell'Europa si traduce spesso nella svalutazione del corpo-materia, provocando la distruzione di quegli antichi saperi che, inizialmente, riguardavano la connessione originaria di corpo, anima e mondo⁴³.

⁴² TARANTINO, *Aneu mètròs-Senza madre. L'anima perduta dell'Europa: Maria Zambrano e Simone Weil*, La scuola di Pitagora editrice, 2014.

⁴³ *Ibidem*, p. 22 e ss. Le due filosofe, seppur in maniera diversa, hanno mostrato i meccanismi che hanno modellato la struttura simbolica del dominio, della superbia della metafisica occidentale nei confronti della materialità del corpo materno. Tutto ciò ha determinato un oltrepassamento senza misura dei limiti imposti alla condizione umana, a favore di una oggettivazione intellettuale sempre più calcolante della natura umana e della realtà, all'origine della violenza europea. Invece, Madre, materia, misura, simbolizzano la generazione di ogni cosa nella sua misura, nella giusta separazione, la manifestazione ordinata ed equilibrata delle cose e degli esseri attraverso un principio generatore.